

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE MISURE DA
PREDISPORRE PER LO SVOLGIMENTO DELLE
CAMPAGNE ELETTORALI E L'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VOTO NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

3° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2004

Presidenza del presidente PASTORE

I N D I C E**Audizione del sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì**

PRESIDENTE	Pag. 3, 10, 12	
D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno	3, 11	

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democraticiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l'audizione del sottosegretario D'Alì, che potrà approfondire, nella seduta odierna, tutti gli aspetti concernenti l'esercizio del diritto di voto riconosciuto ai nostri cittadini che risiedono all'estero. Pertanto, gli cedo subito la parola.

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, ho ritenuto di dividere la relazione che sto per svolgere in due parti: la prima parte riguarda gli adempimenti già effettuati, la seconda concerne gli adempimenti da effettuare. Si tratta sicuramente di un tema molto complesso ed impegnativo, su cui invito i membri della Commissione a prestare una particolare attenzione.

Immediatamente dopo l'approvazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, concernente il voto per corrispondenza dei nostri connazionali all'estero in occasione di elezioni politiche o *referendum* nazionali, è stato istituito un gruppo di lavoro presso questo Dicastero con il compito di analizzare tale legge, individuando soluzioni giuridiche ed informatiche per gli adempimenti di competenza del Ministero dell'interno, degli uffici territoriali del Governo e dei Comuni.

Successivamente, all'interno di un apposito gruppo di lavoro interministeriale (interno, esteri, italiani nel Mondo), sono state concordate le basi per poter predisporre l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, finalizzato alla formazione dell'elenco elettori.

Nell'ambito di altro gruppo di lavoro interministeriale (interno, esteri, italiani nel Mondo, giustizia), è stato predisposto lo schema di regolamento di attuazione della suddetta legge n. 459 del 2001, provvedendo an-

che a successive integrazioni, in conformità alle richieste espresse dai vari organi consultivi; tale provvedimento è stato poi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

Si è, quindi, provveduto alla realizzazione dell'elenco degli elettori residenti nella circoscrizione Estero in occasione dei due *referendum* popolari abrogativi del giugno 2003. A tal riguardo deve rappresentarsi quanto segue.

Come è noto, l'articolo 5, comma 1, della legge n. 459 del 2001 prevede testualmente che: «Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali». L'articolo 5 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003 prevede che tale elenco venga formato confrontando i dati dell'AIRE con quelli degli schedari consolari ed inserendovi sia le posizioni presenti in entrambi gli archivi (assumendo l'indirizzo risultante dagli schedari consolari), sia i nominativi degli iscritti esclusivamente all'AIRE.

Per coloro che risultano solo negli schedari consolari, viene prevista una procedura di inserimento nell'elenco a condizione che la documentazione richiesta dalla legge per l'iscrizione all'AIRE sia stata inviata dagli uffici consolari ai Comuni.

Questo Ministero ha proceduto alla predisposizione informatica dell'elenco unico dei cittadini all'estero in base ai criteri dettati da tale provvedimento, ricavando poi dalla suddetta banca dati (privata dei non diciottenni e di coloro che risultano aver perso l'elettorato attivo) il cosiddetto elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, trasmesso poi al Ministero degli affari esteri per l'invio delle schede referendarie da parte dei singoli Uffici consolari, come prevede la legge n. 459 del 2001.

Apro subito qui una parentesi sugli aspetti attinenti gli adempimenti compiuti dalla competente Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno la quale, per consentire l'unificazione dei dati presenti in AIRE con quelli degli schedari consolari, ha provveduto a dotare tutti i Comuni di una specifica procedura per la gestione informatizzata degli archivi comunali (programma ANAG-AIRE).

Tale procedura, in vigore dal febbraio 2003, permette ai Comuni di inviare i dati in tempo reale via *web-mail* all'AIRE nazionale (inserimento, cancellazione e modifica), utilizzando il sistema di sicurezza *back-bone* AIRE ed eliminando la trasmissione al centro non solo dei supporti cartacei ma anche di quelli informatici.

La sicurezza degli accessi al sistema è garantita dal *back-bone* dell'Indice nazionale anagrafico, già realizzato per le anagrafi della popolazione residente ed utilizzato per l'emissione della carta d'identità elettronica.

Attualmente i Comuni registrati al *back-bone* sono 7.841 (su 8.102) e quelli che hanno inviato i dati via *web-mail* sono 7.750.

Tali elementi – unitamente alla considerazione che sono in via di collegamento anche alcuni Comuni di piccole dimensioni, i quali sono stati

recentemente dotati di postazioni informatiche avanzate, fornite unitamente ad un supporto di tipo formativo ed informativo per la gestione della procedura specifica – mettono in evidenza la rivoluzione che è stata attuata in questi ultimi anni nella gestione dell'AIRE: la messa in rete di tutti i Comuni italiani è oggi una realtà.

A partire dal 1990 – data di istituzione dell'AIRE quale parte integrante dell'anagrafe della popolazione residente – sono stati effettuati numerosi confronti con i dati degli archivi consolari – che hanno evidenziato nel tempo, soprattutto a partire dall'entrata in vigore dell'attuale procedura informatizzata, un sempre crescente allineamento. In base all'ultimo confronto, terminato lo scorso mese di marzo, sono attualmente inseriti nel citato elenco degli italiani residenti all'estero – costituito presso questo Ministero – i cittadini iscritti contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero che negli schedari consolari, nonché i nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero, così come stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

Il motivo di tale scelta fatta dal legislatore è da ricercare nel fatto che, in base alla vigente normativa anagrafica, competenti alla tenuta delle anagrafi degli italiani residenti all'estero sono unicamente i Comuni e, pertanto, i nominativi contenuti negli schedari consolari, se non presenti nelle AIRE comunali, non possono essere inseriti nell'elenco, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 459 del 2001 e del successivo regolamento.

Oltre a tale premessa concernente la previsione normativa che permette, in linea generale, l'iscrizione nelle liste elettorali solo a seguito di precedente iscrizione nelle anagrafi comunali (APR e AIRE), è necessario anche considerare che gli iscritti nei soli schedari consolari potrebbero essere rimpatriati, e quindi residenti in Italia, emigrati in altri Stati esteri o anche deceduti senza però essere stati cancellati dai predetti schedari consolari.

Le problematiche sopra delineate, emerse dai controlli pluridecennali delle posizioni consolari – unitamente ad altre non meno importanti (richieste dei consolati di iscrivere nelle AIRE comunali persone prive dei necessari atti di stato civile o cittadini, presenti anche nell'AIRE, con cognome trascritto in base alla normativa locale e non a quella italiana) – sono i principali motivi del perdurare di una percentuale, non indifferente, di dati non allineati.

Attualmente i consolati generali possono consultare direttamente l'elenco aggiornato, in quanto sono stati collegati per via telematica con questa Amministrazione, ma non sono in rete con i Comuni e pertanto le relative richieste di verifica o di confronto possono essere evase solo per via cartacea.

Si ritiene pertanto che i problemi di allineamento potranno essere superati completamente solo nel momento in cui avverrà tale messa in rete, che completerà il circuito di collegamento. In attesa che tale rete, già finanziata, venga realizzata, il Comitato permanente anagrafico-elettorale,

previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003 e recentemente costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004, dovrà assicurare il coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari all'aggiornamento del citato elenco.

È auspicabile che tale Comitato, composto da rappresentanti del Dipartimento degli italiani nel mondo, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Dipartimento per l'innovazione e la tecnologia, dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe (ANUSCA) e del Comune di Roma – cioè di tutti gli enti centrali e locali coinvolti a vario titolo nell'allineamento – possa essere funzionante in breve tempo e riesca a svolgere un'efficace ed effettiva azione di coordinamento, facendosi soprattutto portavoce della necessità di ottenere il prima possibile il completamento della rete telematica per lo scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra gli uffici consolari, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno ed i Comuni.

In ogni caso, gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, al fine di garantire a tutti gli aventi diritto l'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato, prevedono che gli elettori residenti all'estero omessi per qualsiasi motivo dal relativo elenco possano essere ammessi al voto dagli uffici consolari; ciò, previo accertamento del godimento dell'elettorato attivo mediante appositi telefax o comunicazioni informatiche da inviare ai Comuni, che devono, a loro volta, attestare il godimento del diritto al voto entro le successive ventiquattro ore.

Pertanto, l'eventuale mancato inserimento di un elettore nell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto non costituisce privazione dell'elettorato attivo.

Tale sistema è stato in grado – pur con comprensibili difficoltà organizzative da parte dei Dicasteri interessati, dovute alla prima attuazione della legge n. 459 del 2001 nonché alla mancanza di una rete telematica di scambio di informazioni tra Ministeri dell'interno e degli affari esteri, uffici consolari e comuni – di garantire il diritto al voto dei nostri connazionali all'estero in occasione dei predetti *referendum*.

Analoga procedura è stata recentemente adottata anche in occasione delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), nonché della formazione dell'elenco elettori ai fini del voto *in loco*, per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte dei nostri connazionali residenti nell'Unione Europea.

Peraltro, ai fini dell'organizzazione tecnica, nel giugno 2003, degli speciali seggi per lo scrutinio in Italia del voto referendario postale proveniente dall'estero (473 sezioni costituite dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ed ubicate nei locali della Presidenza del Consiglio nel Comune di Castelnuovo di Porto), il Ministero dell'interno ha predisposto, oltre alle urne, materiale di cancelleria e stampati necessari allo scrutinio,

anche due volumi riportanti istruzioni per l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e per i suddetti seggi ivi costituiti.

Quanto alla delicata fase di pervenimento delle schede referendarie dall'estero, l'organizzazione amministrativa ha consentito il tempestivo arrivo nel territorio nazionale di tutti i plichi contenenti schede, provenienti da ogni sede consolare con valigia diplomatica accompagnata; tali plichi sono pervenuti alla sede di scrutinio di Castelnuovo di Porto con congruo anticipo rispetto all'orario di spoglio fissato per le ore 15 del lunedì 16 giugno 2003, contestualmente a quello delle schede votate nel territorio nazionale.

Per ciò che concerne la percentuale di partecipazione al voto referendario nella circoscrizione Estero, deve premettersi che la complessa procedura tecnico-informatica di formazione dell'elenco elettori all'estero (due incroci informatici tra banca dati AIRE e schedari consolari, sottrazione dall'elenco dei cittadini all'estero sia dei minorenni, sia di coloro che hanno perso il diritto al voto, sia degli elettori che hanno esercitato opzione per votare rientrando in Italia, sia dei 13.028 elettori residenti in Paesi in cui il governo non ha stipulato le necessarie intese con il Governo italiano ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 459 del 2001) ha portato ad un numero di aventi diritto al voto per posta pari a 2.307.318.

Complessivamente, in base ai dati ufficiali proclamati dall'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, risulta aver partecipato al voto per corrispondenza una percentuale di elettori all'estero del 23,1 per cento per il *referendum* n. 1 e del 23 per cento per il *referendum* n. 2, pari, rispettivamente, a 544.179 e 541.944 votanti.

Considerando l'avvenuta opzione per il voto in Italia di circa il 5 per cento degli elettori all'estero (in numero di 120.501), si può stimare una partecipazione complessiva al voto dei nostri connazionali (circa il 28 per cento) addirittura superiore a quella dei residenti in Italia (25,7 per cento).

Nonostante le prevedibili, notevolissime difficoltà tecnico-giuridiche, può pertanto sostenersi che, già in fase di prima attuazione della legge n. 459 del 2001, l'elenco elettori all'estero ha consentito di raggiungere un numero di cittadini così rilevante da permettere un'elevata partecipazione al voto in territori esteri in cui, tra l'altro, vigono realtà giuridiche completamente diverse e sulle quali, quindi, non ha alcuna incidenza l'esito referendario.

Con riferimento alle prospettive per il voto per corrispondenza all'estero, si rappresenta che la necessaria, periodica campagna informativa nei confronti dei nostri connazionali all'estero circa le modalità di voto per corrispondenza e di eventuale esercizio dell'opzione per il voto nel territorio nazionale è demandata – ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 459 del 2001 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003 – alle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari.

In ogni caso, il Ministero dell'interno – nello spirito di leale collaborazione istituzionale con il Dicastero degli affari esteri e con l'Ufficio del

Ministro degli italiani nel mondo, già felicemente sperimentata in occasione dei suesposti adempimenti nonché delle consultazioni referendarie, europee e dei COMITES – darà la piena disponibilità, ove richiesto, a fornire ogni consulenza tecnico-giuridica utile alla corretta informazione ed al regolare svolgimento delle elezioni politiche nella circoscrizione Estero.

Quanto ad eventuali problematiche relative allo svolgimento della campagna elettorale all'estero, si rappresenta preliminarmente che l'articolo 17 della legge n. 459 del 2001 prevede la conclusione di apposite forme di collaborazione tra lo Stato italiano e gli Stati esteri, sulla base delle quali i partiti e i candidati si attengono alle leggi vigenti nel territorio italiano. In attuazione di quanto sopra, l'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003 prevede il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 515 del 1993 (limiti di spesa per liste e candidati, nomina mandatario, istituzione unico conto corrente bancario e postale) e dalla legge n. 28 del 2000 («*par condicio*» nella propaganda sui *mass media*). Tali norme, tuttavia, comportano anche una serie di obblighi a carico di uffici postali, enti creditizi, emittenti radiofoniche e televisive, quotidiani e periodici; tali obblighi, si osserva, ben difficilmente potranno essere rispettati in tutto il territorio mondiale, stante anche il generale principio di territorialità delle disposizioni di legge.

Importante momento nel necessario processo di perfezionamento dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani all'estero e del conseguente elenco elettori è, come già detto, la costituzione del Comitato permanente anagrafico-elettorale previsto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 maggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 144 – del 22 giugno scorso. Il suddetto Comitato, costituisce peraltro la sede più idonea per proporre, così come sembra suggerire lo stesso legislatore con il comma 4, lettera *d*), del citato articolo 6, le misure necessarie per l'istituzione della necessaria rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e Comuni. Solo una rete telematica unica, infatti, potrà consentire quel continuo flusso informativo, che è l'unico mezzo per garantire l'aggiornamento in tempo reale dell'ingente mole di dati costituita dalle generalità complete dei nostri connazionali all'estero e dai loro indirizzi, talvolta in continuo mutamento.

Ove, peraltro, emergesse l'orientamento di inserire in elenco elettori tutti i nominativi che, pur non risultando come aventi diritto al voto nelle liste elettorali italiane, sono iscritti negli schedari consolari, si rappresenta che ciò comporterebbe un grave *vulnus* al fondamentale principio dell'unitarietà della materia anagrafica e di quella elettorale, il cui garante nel nostro ordinamento è il Sindaco in qualità di ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. E poi, in base a quali norme e con quali procedure e controlli il Console potrebbe predisporre le liste elettorali dei residenti all'estero? Gli schedari consolari, istituiti dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono nati e vengono conservati per curare gli interessi dei nostri connazionali all'estero e non certo per finalità eletto-

rali: essi contengono anche i non aventi diritto al voto e non subiscono sistematiche, continue revisioni (a differenza delle liste degli elettori che vengono aggiornate con appositi procedimenti la cui legittimità è garantita dalle Commissioni elettorali comunali e circondariali, dai Sindaci e dagli Ufficiali elettorali); inoltre, l'iscrizione di un cittadino trasferito da una circoscrizione consolare ad un'altra non presuppone sistematicamente la cancellazione dallo schedario del consolato di provenienza.

In ogni caso, la legge prevede che è elettore colui che è inserito nelle liste elettorali, previa iscrizione anagrafica; l'eventuale inserimento in altri elenchi o albi, quali gli schedari consolari, non costituisce di per sé titolo per il godimento dell'elettorato attivo.

Le uniche consultazioni che si sono svolte in passato basandosi sugli schedari consolari sono quelle relative ai Comitati degli italiani all'estero, ed hanno riportato una percentuale di affluenza molto bassa (intorno al 17 per cento), pur svolgendosi *in loco*. Lo stesso censimento del 1991 nonché successive operazioni di revisione, portate avanti dal Ministero degli affari esteri per aggiornare le generalità dei residenti all'estero, hanno dato riscontri pari a solo il 30 per cento degli iscritti negli schedari. Tutto ciò avvalorava l'ipotesi di un parziale sovradimensionamento degli schedari consolari dovuto ad un aggiornamento non sufficientemente garantistico.

Ed invero, una mera sommatoria delle due banche dati (AIRE più schedari consolari) comporterebbe l'inserimento in elenco elettori di più posizioni facenti capo ad una sola persona (riportata, ad esempio, nelle due banche dati con generalità solo parzialmente differenti) oppure di persone decedute o rimpatriate senza cancellazione dallo schedario consolare (come detto precedentemente), con la conseguenza di dover inviare centinaia di migliaia di schede elettorali a persone non aventi diritto al voto.

Appare, invece, decisamente più opportuno procedere, come previsto dalla normativa in vigore, alla progressiva «emersione» degli aventi diritto al voto eventualmente omessi dall'elenco, attraverso la loro ammissione al voto tramite attestazione consolare, previa comunicazione del Comune. Ferma restando, ovviamente, la necessità di attivare quanto prima l'auspicata rete telematica d'informazioni tra Ministeri, Comuni e Consolati.

Ulteriori scenari normativi potrebbero aprirsi nel caso in cui ritornasse in auge – come richiesto anche recentemente da taluni esponenti politici – l'idea di ammettere al voto per corrispondenza solo gli elettori all'estero che presentino apposita domanda, ivi precisando complete generalità ed attuale indirizzo. Chi non esprimesse tale precisa volontà, potrebbe, come in passato, esercitare il diritto di voto rientrando in Italia.

Ferme restando le prevalenti valutazioni politiche in materia, può osservarsi che, dal punto di vista strettamente tecnico, tale soluzione, oltre ad essere in linea con quanto prevedono le normative di altri Paesi, garantirebbe in modo ottimale il costante aggiornamento delle complete generalità e dell'attuale indirizzo di tutti gli aventi diritto al voto per corrispondenza.

Particolare criticità per l'esercizio del voto all'estero potrebbe essere rappresentata da possibili pronunce di giudici amministrativi su ricorsi av-

verso le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione circa l'ammissibilità di simboli, liste e candidature.

Poiché il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 459 del 2001, deve comunicare entro il ventiseiesimo giorno antecedente la votazione al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede (affinché i Consolati procedano alla stampa delle schede, al loro successivo invio a tutti gli elettori nonché per il ritorno postale delle schede votate al Consolato entro il giovedì antecedente la votazione, pena la loro nullità), ogni eventuale pronuncia giurisprudenziale di ricusazione o riammissione di liste intervenuta successivamente al ventiseiesimo giorno non potrà materialmente comportare modifiche alla scheda inviata agli elettori all'estero, con evidenti conseguenze sulla legittimità del procedimento. Per risolvere la problematica, potrebbe sancirsi, con provvedimento normativo, la non ricorribilità al giudice amministrativo delle suddette decisioni dell'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione.

Infine, si soggiunge che, in seguito all'esperienza maturata in occasione dello scrutinio del voto referendario postale nel 2003, il presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero ha avuto modo di formulare una serie di proposte al fine di rendere più agevoli le operazioni di spoglio in Italia delle schede provenienti dall'estero. Tra queste, alcune misure organizzative potranno agevolmente trovare attuazione fin dalla prossima applicazione della legge n. 459 del 2001 (ad esempio, semplificazione delle istruzioni e dei verbali), mentre altre tematiche rivestono carattere pratico o logistico oppure involgono adempimenti dei Consolati.

Viceversa, alcune problematiche sollevate importerebbero modifiche di carattere normativo: ad esempio, viene giudicato eccessivo il numero di 5.000 elettori da attribuire ad una singola sezione (specie per le elezioni politiche, ove lo scrutinio con le preferenze è più complesso rispetto al *referendum*) o, comunque, si asserisce l'impossibilità di procedere ad un corretto scrutinio senza poter sospendere le operazioni nelle ore notturne, ai fini del recupero psico-fisico dei componenti del seggio (si ricorda che l'inizio dello scrutinio anche del voto estero è fissato alle ore 15 del lunedì). Inoltre, il presidente auspica la creazione di più uffici centrali, sì da poter suddividere l'ingente mole di plichi e di schede da scrutinare. Infine, in estrema sintesi, viene ritenuto opportuno prevedere che la nomina del segretario venga effettuata dal presidente del seggio tra persone di sua fiducia, e non necessariamente tra gli scrutatori presenti al seggio stesso.

Dispongo anche di alcuni dati, che riguardano il numero degli iscritti agli elenchi AIRE e del Ministero degli affari esteri (MAE), che consegnerò al Presidente, in modo che siano a disposizione della Commissione.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, la ringrazio per la relazione. Vorrei fare una prima osservazione sulla questione degli elenchi, che casualmente incide sull'esercizio del diritto di voto e quindi sul cuore del sistema. Nella precedente audizione dell'indagine conoscitiva in corso, svoltasi ieri, si è parlato anche, come ipotesi, di una terza via. A me sem-

bra, però, che dai dati forniti il lavoro di allineamento tra i due archivi stia procedendo positivamente. La invito, dunque, ad indicare alla Commissione i possibili interventi di competenza parlamentare e quelli di competenza amministrativa che possono accelerare questo processo, perché le elezioni sono alle porte. È opportuno infatti che quando si voterà per il Parlamento nazionale, questo rilevamento sia quasi totale (non deve necessariamente essere totale) e mostri percentuali nettamente superiori a quelle attuali, che comunque sono già abbastanza soddisfacenti.

Una seconda osservazione riguarda i tempi. I tempi previsti dalla legge elettorale sono congrui per consentire uno svolgimento, per così dire, non affannoso delle operazioni elettorali all'estero?

D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, forse è bene che fornisca i dati della rilevazione conclusasi il 20 marzo scorso. Gli iscritti all'AIRE sono 3.386.034, così suddivisi: 2.285.507 allineati con i dati del Ministero degli affari esteri, pari al 67,49 per cento, e 1.100.527 posizioni non allineate, pari al 32,5 per cento; di contro, gli iscritti negli schedari consolari del Ministero degli affari esteri sono 3.917.788, di cui 2.285.507 allineati con l'AIRE. Presso il Ministero degli affari esteri vi sono dunque 531.754 posizioni in più, quelle che ho indicato come derivanti da alcune situazioni che hanno a che vedere con gli aggiornamenti degli schedari consolari. Infatti, tali schedari non sono nati ai fini dell'elaborazione delle liste elettorali, ma per altre finalità e quindi possono anche essere, per così dire, «più trascurati» in termini di aggiornamento. Da ciò risulta, quindi, che l'elenco unico è quello degli iscritti all'AIRE e che le posizioni da verificare sono ormai abbastanza poche.

Per quanto riguarda l'altra domanda, signor Presidente, osservo che adempimenti di carattere tecnico e amministrativo basilari concernono la costruzione di una linea telematica che metta in collegamento diretto uffici consolari, Ministero dell'interno e Comuni. Attualmente il Ministero dell'interno è collegato con i Comuni per via telematica, ma per rispondere ai quesiti dei Consolati bisogna ancora ricorrere al supporto cartaceo. Tale iniziativa, come ho detto, è già programmata e finanziata; spero dunque che si possa attuare al più presto.

Per quanto concerne gli interventi di carattere normativo legati all'efficienza ed alla regolarità della consultazione, ho citato quali sono gli inconvenienti possibili, soprattutto in ordine ad eventuali reclami che possono essere elevati nel periodo tra la presentazione dei simboli nelle liste elettorali e il momento della votazione degli italiani residenti all'estero previsto dalla legge. Su questo potremmo, quindi, svolgere una riflessione per proporre alcune modifiche normative in maniera che non venga pregiudicata la possibilità di proporre ricorsi, così come è stato suggerito dalla Corte di Cassazione con una soluzione che ritengo efficace dal punto di vista pratico, ma non dal punto di vista giuridico. Si verificherebbe una chiara disparità tra il cittadino residente e quello che non risiede in Italia.

Il Comitato interministeriale è stato sancito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del maggio 2004 e si sta insediando. Per-

tanto, ho motivo di ritenere che, per le prossime elezioni politiche, il dispositivo della legge sarà assolutamente rispettato.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario D'Alì per la sua relazione davvero esauriente e per aver risposto ai quesiti che gli ho rivolto.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,10.